

Scheda Servizio militare, servizio civile e di protezione civile

Ultimo aggiornamento: luglio 2020

In relazione allo svolgimento del servizio militare, di protezione o civile, i datori di lavoro e i dipendenti si trovano di fronte a diverse domande: quale salario deve essere pagato? Cosa succede al risarcimento delle EO? Il rapporto di lavoro può essere interrotto durante il servizio militare? Il diritto alle ferie può essere ridotto in caso di servizio militare più lungo?

1. Continuazione del pagamento dello stipendio/ diritto all'indennità

Art. 33a-c CCL Costruzioni in legno

Se il collaboratore è inabilitato al lavoro a causa di obblighi di legge, ad es. la prestazione del servizio militare, servizio civile e di protezione civile, il datore di lavoro deve continuare a pagare il suo stipendio come nel caso di malattia o incidente. Il CCL Costruzioni in legno contiene disposizioni specifiche che indicano al datore di lavoro come dovrà retribuire il collaboratore durante la sua assenza.

Occorre distinguere se il collaboratore

- Frequenta la scuola reclute o
- Il servizio militare, servizio civile e di protezione civile obbligatori oppure
- Servizi militari d'avanzamento.

Il rispettivo indennizzo fa riferimento allo stipendio lordo del collaboratore.

- Scuola di reclutamento incl. formazione di base durante il servizio, formazione di base nella protezione civile: Il dipendente ha diritto al 50% (celibe) o all'80% (sposato/nubile con obblighi di mantenimento) dello stipendio lordo per l'intero periodo.
- Servizi militari, di protezione, di servizio civile e di trasporto militare:

Il dipendente ha il seguente diritto

- nelle prime 4 settimane per anno civile al 100% del salario lordo
- dalla 5a settimana per anno civile al 50% (persone sole) o all'80% (persone sposate/nubili con obblighi di sostentamento) del salario lordo

L'assenza va conteggiata con 8.4 ore/giorno (art. 33e CCL).

2. Condizioni per beneficiare dell'indennità

Art. 33d CCL Costruzioni in legno

Il diritto all'indennità sussiste solo per i collaboratori per i quali il rapporto di lavoro, prima dell'entrata in servizio, è durato più di tre mesi, oppure se ha una durata superiore a tre mesi, incluso il servizio militare, il reclutamento, il servizio civile e di protezione civile. Quest'ultima condizione si applica nel caso di un contratto a tempo indeterminato, anche se il collaboratore sta ancora svolgendo il periodo di prova.

3. Indennità per perdita di guadagno

Art. 33f CCL Costruzioni in legno

Le persone che frequentano il servizio militare, servizio civile o di protezione civile hanno diritto all'indennità per perdita di guadagno,

che è a carico del datore di lavoro sulla scia della continuazione del pagamento dello stipendio. Ciò significa:

- Se lo stipendio versato dal datore di lavoro durante il periodo di lavoro raggiunge o supera l'indennità per perdita di guadagno, il datore di lavoro riceve tale indennità (avendo già versato lo stipendio)
- Se lo stipendio versato dal datore di lavoro è inferiore all'indennità per perdita di guadagno, il datore di lavoro dovrà pagare al collaboratore la differenza tra lo stipendio già versato e tale indennità. Si deve tener conto di eventuali prestazioni del fondo per il servizio militare (MDK).
- La retribuzione delle EO comprende già una tredicesima mensilità pro rata. Il salario pro rata di 13 mesi durante il servizio militare è quindi dovuto sul salario versato e su un'eventuale differenza tra i contributi inferiori di EO e l'indennità salariale ai sensi dell'articolo 33 CLA.

4. Protezione contro il licenziamento

Art. 336c CO

Il datore di lavoro non potrà sciogliere un rapporto di lavoro dopo il termine del periodo di prova durante il servizio militare, servizio civile o di protezione civile obbligatori.

Se il servizio militare, servizio civile o di protezione civile ha una durata superiore a 11 giorni (ai sensi dell'ordine di marcia), il datore non potrà sciogliere il rapporto di lavoro per un periodo di 4 settimane prima e 4 settimane dopo il servizio.

Un eventuale scioglimento del rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro viene ritenuto nullo e rimane inefficace anche al termine del periodo di esclusione.

Se il datore di lavoro ha disdetto il contratto prima dell'inizio del periodo di esclusione e se il termine di preavviso non è scaduto entro l'entrata in vigore del periodo di esclusione, il termine di preavviso verrà congelato durante il periodo di esclusione e ripreso dopo la relativa scadenza.

Nel caso in cui tale periodo prolungato non coincida con un termine di preavviso ordinario (fine del mese), il termine verrà prorogato fino al successivo termine di preavviso possibile (cfr. anche scheda “Disdetta del rapporto di lavoro in caso di incapacità lavorativa”).

Non sono applicabili le prescrizioni della protezione contro il licenziamento in caso di: scioglimento senza preavviso, convenzione di scioglimento, scioglimento durante il periodo di prova.

5. Riduzione delle ferie

Art. 14d CCL Costruzioni in legno

Se l'assenza al lavoro per cause non imputabili al collaboratore dovuta agli obblighi di legge, ad es. la prestazione del servizio militare, servizio civile e di protezione civile, supera un mese, il datore di lavoro può ridurre il periodo di ferie di un dodicesimo per ogni successivo mese completo di assenza (=21.75 giorni lavorativi).

Per ulteriori informazioni si veda la scheda Ferie, riduzione delle ferie in caso di incapacità lavorativa.

La presente scheda serve esclusivamente a scopo informativo. Il contenuto della scheda non offre alcuna consulenza giuridica.